COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
SETTORE "AMMINISTRATIVO"

Determinazione n. 237 in data 04/11/2015

OGGETTO: Affidamento incarico per definizione del procedimento preordinato alla revoca della concessione riguardante la gestione del campeggio comunale "Valverde".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 22/04/2010, esecutiva fu deciso:
  a) un secondo esperimento di gara per la vendita della struttura di proprietà comunale denominata "CAMPING VALVERDE", in quanto la prima era andata deserta;
  b) una contestuale gara per l'affidamento in gestione, subordinando quest'ultimo all'ipotesi in cui la gara per la vendita andasse nuovamente deserta;
- che con determinazione del Responsabile del III° Settore "Tecnico" n. 116 del 26/04/2010, furono approvati gli schemi di avviso di gara;
- che in data 25/05/2010 furono effettuate le operazioni di gara con il seguente esito:
  a) asta per la vendita: nessun partecipante;
  b) gara per la concessione in gestione: n. 5 concorrenti; aggiudicataria "TANA DI BACCO" di MAFFEI CINZIA & C. S.n.c., con sede in Lama Mocogno – Piane di Mocogno (MO) Via Verdi n. 14 C.F. P.IVA 03211230366 per un canone annuo di €. 33.400,00 al netto dell'IVA;
- che sulla base dell'esito di gara, con determinazione del Responsabile del III° Settore "Tecnico" n. 166 del 29/05/2010 fu approvato l'affidamento in gestione della struttura di proprietà comunale denominata CAMPING VALVERDE alla Ditta TANA DI BACCO S.n.c. di Lama Mocogno per il canone annuo iniziale di € 33.400,00 ed alle altre condizioni contenute nello schema di convenzione approvato;
- che con la ditta aggiudicataria fu stipulata, in data 16/10/2010, la pertinente convenzione, rep. N. 2744;
- che il concessionario si è reso responsabile di gravi di reiterati inadempimenti contrattuali consistenti nel mancato pagamento, nonostante i ripetuti solleciti, delle somme dovute per il canone concessorio e per la tassa rifiuti;
- che in conseguenza delle inadempienze, con nota del 09/07/2015 prot. 2740 si comunicava a Tana di Bacco di Maffei Cinzia e C. s.n.c.:
  - l'avvio del procedimento preordinato alla presa d'atto della decadenza – causa mancato tempestivo pagamento delle rate – della rateizzazione del debito complessivo di € …omissis….. per Tarsu e canone concessorio 2013 disposta con provvedimento del 29/02/2014 e si richiedeva il saldo del debito;
  - si sollecitava il saldo del canone 2014 per un importo di € …omissis…. e l'avvio del procedimento per la revoca della concessione;
- che successivamente, con nota 3711 di protocollo in data 01/10/2015, si comunicava l'avvio del procedimento per l'incameramento della cauzione prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi di convenzione;
- che il concessionario non ha provveduto al pagamento di alcuna somma;
- che, nel frattempo, è pervenuta (in data 28/07/2015, prot. 2961, una nota trasmessa, per conto di "Tana di Bacco", dall'Avv. Sonia Bartolini, con la quale si contestavano le pretese del Comune eccependo al contempo supposte gravi inadempienze da parte del medesimo;
- che a tale nota si è dato riscontro con lettera del 12/08/2015 prot. 3159 negando i pretesi inadempimenti da parte dell'Ente e si manifestava l'intenzione di dare seguito ai procedimenti avviati;

- che “Tana di Bacco”, tramite il suo legale rappresentante, ha trasmesso una nota assunta al protocollo con il n. 3691 del 29/09/2015 nella quale in sostanza si asseriscono e contestano inadempimenti dell’Ente;
- che alla predetta comunicazione è stato dato riscontro con nota del 22/10/2015 prot. 4018 rigettandosi totalmente gli addebiti sollevati;
- che, come già rilevato, il concessionario non ha pagato alcuna somma, sicché il piano rateale approvato con la richiamata determinazione del Responsabile del Settore “Economico Finanziario” n. 26/14 è stato revocato (determinazione n. 54 del 17/08/2015) e di ciò è stata data formale comunicazione a “Tana di Bacco” (prot. 3304 del 28/08/2015);
- che è stata attivata l’escussione della garanzia fideiussoria (lettera dell’11/10/2015, prot. 3712);
- che ad oggi, i debiti di Tana di Bacco ammontano (per canoni concessori, tassa rifiuti, interessi) approssimativamente a € ..omissis ..oltre ad interessi;
- che sono state attivate le procedure per la riscossione coattiva;

VISTO l’art. 9 della convenzione di concessione, già richiamata, che testualmente recita: “L’affidamento potrà essere revocato dal Comune anche prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi motivi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse rendessero incompatibile, a giudizio dell’Amministrazione comunale, la prosecuzione del rapporto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto avvalersi della competenza di un legale esperto in materia al fine di concordare gli atti finalizzato al recupero del credito ed alla revoca della concessione per la gestione del campeggio comunale, risultando evidente l’inconciliabilità della prosecuzione del rapporto, che giungerebbe comunque a scadenza naturale il 31/05/2016, con la tutela del pubblico interesse;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 56 in data 20/10/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, che reca disposizioni in merito;

VISTO il vigente regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 31/01/2013, esecutiva ai sensi legge;

RISCONTRATO che ai sensi dell’art. 8, comma 1 – lettera c) del suddetto regolamento, è possibile conferire incarichi senza esperimento di procedura comparativa, comunque nel rispetto di trasparenza, buon andamento ed economicità per *”gli incarichi per consulenza legale per il carattere fiduciario della scelta”;*

RITENUTO pertanto avvalersi dello Studio Legale Associato Orienti, Pradella e Maratia, nella persona dell’avvocato Orienti Corrado;

VISTO il preventivo di spesa per la somma presunta di € 2.000,00 oltre a Cassa di previdenza ed Iva, pari a complessivi € 2.537,60;

VERIFICATO che per il soggetto affidatario sussiste l’obbligo del rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n. 9 del 31/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e le successive variazioni;
- la deliberazione della G.C. n. 17 del 31/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D E T E R M I N A

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, un incarico legale allo Studio Legale Associato Orienti, Pradella e Maratia, nella persona dell'avvocato Orienti Corrado per l'assistenza nelle procedure di recupero del credito ed alla revoca della concessione per la gestione del campeggio comunale;

2) di approvare la spesa per l'incarico di cui sopra, per la somma presunta di € 2.000,00 oltre a cassa previdenziale ed iva, impegnando la complessiva spesa di € 2.537,60 con imputazione al cc 020, cap. 12-20/10 "Incarichi professionali – Servizi Generali".

.

Il Responsabile del Settore "Amm.vo"
F.to Bononi Maurizia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

- €. 2.537,60 al cc 020, cap. 12-20 "Incarichi professionali – Servizi generali" – cod. imp. /2015 (cgu 1307);

Lama Mocogno, lì

Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
F.to Gualandi Katiuscia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno per rimanervi 10 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Dr. Gianfranco